

Regolamento generale della borsa merci di Verona

Capo I

Istituzione, scopo e vigilanza

Art. 1

La Borsa Merci di Verona, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 marzo 1962, è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, dal relativo regolamento approvato con Regio Decreto 4 agosto 1913, n. 1068 e dalle successive modificazioni, in quanto applicabili, nonché dalle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali di Borsa.

Art. 2

La Borsa Merci è il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di prodotti e di merci che possono formare oggetto di scambio esclusi i beni le cui negoziazioni, in base alle disposizioni vigenti, si svolgono presso le Borse valori.

Art. 3

La Borsa Merci è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona alla quale spetta di emanare le norme che regolano il mercato nell'ambito della Borsa stessa.

La stessa Camera provvede all'amministrazione della Borsa.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché i componenti della Giunta ed i funzionari dell'Ente a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso in tutti i locali della Borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato incaricati di funzioni di vigilanza. Le spese necessarie alla esplicazione delle funzioni predette sono a carico della Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura.

Art. 4

Le disposizioni di cui all'articolo precedente restano valide anche nel caso che la gestione della Borsa sia data in concessione ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento approvato con Regio Decreto 4 gennaio 1925, n. 29.

In tale caso gli enti concessionari, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione, sono tenuti a sottoporre i loro statuti e i loro regolamenti interni all'approvazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Capo II

La deputazione

Art. 5

La Deputazione di Borsa è composta di sette membri effettivi e di tre membri supplenti.

Essi sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica un anno.

La nomina di cinque dei suddetti membri effettivi e dei tre membri supplenti è fatta su designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che presceglie le persone da designare tra gli operatori di Borsa.

Art. 6

La Deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi, il Presidente. In caso di sua assenza o impedimento la carica è ricoperta dal deputato più anziano di nomina.

Le deliberazioni sono valide allorché sono prese con la presenza di almeno 5 membri e a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della deputazione; essi hanno però diritto al voto solo quando sostituiscono membri effettivi assenti.

La Deputazione tiene, di regola, le sue sedute nei locali della Borsa. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'uopo delegato.

La Deputazione può essere convocata dal suo Presidente o da almeno 3 membri effettivi. Può altresì essere convocata dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno.

Art. 7

La Deputazione sorveglia l'andamento della Borsa ed in particolare:

1. Decide circa le esclusioni dalla Borsa per un tempo determinato o illimitato.
2. Vigila affinché gli operatori, nell'esplicazione della loro attività, non contravvengano alle leggi e ai regolamenti.
3. Sovrintende alla polizia interna della Borsa e al buon ordine dei servizi e segnala alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le irregolarità che avesse a riscontrare, compresi gli abusi eventualmente commessi dal personale.
4. Formula proposte per il migliore funzionamento dei servizi.

Contro le deliberazioni della Deputazione è ammesso ricorso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro 5 giorni dalla comunicazione.

Contro la decisione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può proporsi ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 10 giorni dalla comunicazione.

Capo III

Il comitato di borsa

Art. 8

Il Comitato di Borsa è nominato annualmente, su designazione della Deputazione, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Al Presidente di tale Ente è riservata la nomina del Presidente del Comitato stesso.

Il Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura fa parte di diritto del Comitato di Borsa e, in caso di assenza o impedimento del Presidente ne svolge le funzioni direttamente o tramite un proprio delegato.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate da un funzionario della stessa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'uopo incaricato.

Art. 9

Il Comitato ha il compito di:

1. Collaborare nell'opera di vigilanza svolta dalla Deputazione di Borsa assicurando in particolare la presenza, in ogni seduta di Borsa, di almeno 2 commissari di turno, scelti fra i propri membri. Essi sono coadiuvati nella loro opera da un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'uopo designato ed hanno il potere di far allontanare dalla Borsa chiunque contravvenga alle leggi e ai regolamenti o ponga in essere comportamenti non conformi alla dignità e serietà del luogo. Tutti gli interventi di espulsione dovranno essere verbalizzati e sottoposti al giudizio della Deputazione di Borsa nella sua seduta immediatamente successiva.
2. Proporre alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la formazione dei contratti-tipo, di regolamenti tecnici, peritali o arbitrari.
3. Sovrintendere all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di Borsa di cui all'Art. 24 in base alle disposizioni del relativo regolamento. A tal fine spetta ai membri del Comitato la presidenza e la vicepresidenza delle Commissioni per l'accertamento dei prezzi di listino.
4. Svolgere tutte le altre mansioni che le leggi e i regolamenti attribuiscono al Sindacato dei mediatori.

Capo IV

Ingresso in borsa

Art. 10

L'ingresso in Borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti; esso di norma è riservato agli uomini di affari che intendono concludere contratti o definire rapporti aventi stretta attinenza con la compravendita delle merci trattate in Borsa.

Chiunque è ammesso in Borsa deve osservare le disposizioni del presente regolamento ed, in particolare, le disposizioni relative all'arbitrato.

Art. 11

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura determina i diritti dovuti per il rilascio dei biglietti e delle tessere di ingresso.

Essa determina altresì i diritti dovuti per la cessione in uso delle cabine e dei tavoli nonché quelli per ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori di Borsa.

Sono esclusi dal pagamento della tassa di ingresso i componenti della Deputazione, del Comitato di Borsa e delle Commissioni per l'accertamento dei prezzi per la formazione del listino.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento sono esclusi dalla Borsa coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di Borsa emesse nei loro confronti.

E' in facoltà della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito il parere della Deputazione, di privare del diritto di ingresso alla Borsa, per un tempo determinato o illimitato, a seconda dei casi, chi se ne rendesse indegno per qualsiasi motivo.

A cura della Deputazione è compilato un albo degli esclusi, da affiggersi nei locali della Borsa con l'indicazione, per ciascun nominativo, di nome, cognome, motivo e durata dell'esclusione.

Le eventuali contestazioni e reclami saranno decisi a norma del penultimo e ultimo comma dell'Art. 7.

Art. 13

I provvedimenti di esclusione dalla Borsa nonché quelli di revoca dell'esclusione debbono essere comunicati a tutte le Borse e Camere di commercio della Repubblica a cura della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In caso di reciprocità, le esclusioni deliberate dalle altre Borse saranno recepite anche dalla Borsa Merci di Verona.

Capo V

La mediazione

Art. 14

I mediatori hanno l'obbligo di fornire alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alla Deputazione di Borsa tutte le informazioni relative all'attività da essi svolta in Borsa.

Art. 15

I compensi dovuti per le mediazioni di Borsa, sono quelli risultanti da apposita tabella approvata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Capo VI

Le contrattazioni

Art. 16

Gli affari conclusi nella Borsa e con riferimento alle condizioni ed agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento e di altri eventuali regolamenti speciali della Borsa medesima.

Art. 17

Nei locali della Borsa si svolgono le contrattazioni relative alla compravendita a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.

Art. 18

Le compra-vendite coattive e le aste pubbliche previste dal codice civile sono eseguite da mediatori iscritti nell'apposito ruolo.

L'avviso d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità di esecuzione. .

Art. 19

Entro la prima quindicina di dicembre di ciascun anno, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentita la Deputazione, compila il calendario della Borsa per l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero. dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della Borsa a determinati giorni della settimana.

Capo VII

Le consegne, i pagamenti e la costituzione in mora

Art. 20

Per i contratti conclusi nella Borsa e con espresso riferimento alla Borsa stessa valgono, salvo diversa pattuizione, i termini e le modalità contemplati dagli usi vigenti nella provincia di Verona, accertati, approvati e pubblicati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona.

Art. 21

Salvo patto contrario, trascorso il termine consentito con la diffida, o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato ai sensi delle disposizioni d'uso di cui all'articolo precedente, per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente ha diritto di chiedere l'esecuzione coattiva o comunque il risarcimento del danno.

Nei contratti a consegne differite ripartiti a mesi ed a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se seguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

Capo VIII

Il listino in borsa

Art. 22

I gruppi di prodotti, merci e servizi che formano oggetto del listino sono determinati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sentita la Deputazione di Borsa.

I singoli prodotti, merci e servizi inseriti nel listino sono fissati, con le relative condizioni di commercializzazione, dal Comitato di Borsa.

Art. 23

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatto dal Comitato di Borsa con l'intervento di almeno un componente della Deputazione.

Il Comitato si avvale per gli accertamenti di apposite Commissioni i cui componenti sono nominati annualmente dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura su designazione della Deputazione di Borsa.

Le cariche di Presidente e vice Presidente delle Commissioni sono ricoperte da membri del Comitato di Borsa assistiti da funzionari della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'uopo nominati nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti.

La stessa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cura la pubblicazione del listino.

Art. 24

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura impartisce al Comitato di Borsa i criteri direttivi per la formazione dei prezzi nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti.

La stessa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cura la pubblicazione del listino.

Capo IX

Compimento delle controversie

Art. 25

Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svolti in Borsa possono essere dalle parti deferite alla Deputazione per il tentativo di composizione amichevole della controversia.

Nel caso che il tentativo di conciliazione resti infruttuoso, la controversia, salvo che le parti per atto scritto non convengono diversamente, deve essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale da nominarsi volta per volta con le modalità determinate da un apposito regolamento arbitrale approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Gli arbitri agiscono in ogni caso quali amichevoli compositori e hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

Capo X

Disposizioni finali

Art. 26

Le direttive ed i provvedimenti emanati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalla Deputazione di Borsa, riguardanti il funzionamento della Borsa e le contrattazioni, si presumono portati a conoscenza di chiunque direttamente o indirettamente operi in Borsa, mediante l'affissione di particolari ordinanze, deliberazioni, manifesti od avvisi nei locali della Borsa medesima.

Approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 4 del 27 aprile 2015